



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 27/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 141368, con la quale la Sig.ra Chiaracane Maria Gaetana nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 27/09/2018 maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 132294 del 24/11/2017 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che, tra gli altri, la Sig.ra Chiaracane Maria Gaetana ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 29/10/2019;
- VISTA la nota prot. n. 9146 del 25/02/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Unità di Staff -, dalla quale si evince che la summenzionata dipendente, per esigenze di servizio, è stata contingentata fino al 14/04/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 26510 del 05/03/2020, con la quale si comunica la Sig.ra Chiaracane Maria Gaetana che il rapporto di lavoro, con contestuale cancellazione dal ruolo sarà risolto a decorrere dal 15/04/2020;
- VISTO il D.A. n. 3008/II del 10/05/1991, registrato alla Corte dei Conti il 14/11/1991 – reg. 16 – fgl. 274, con il quale la predetta dipendente, a decorrere dal 10/05/1991, è stata nominata in prova alla qualifica di “Assistente Amministrativo” di cui alla tabella “A” annessa alla L.R. n. 41/85, assumendo effettivo servizio dal 01/06/1991;
- VISTO il D.D.G. n. 19 del 08/01/2004 annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 11/02/2004 al n. 398, con la quale la Sig.ra Chiaracane Maria Gaetana ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg.le 10/2001 e s.m.i. è stata collocata nella categoria “D” – Funzionario Direttivo - posizione economica “4” - con decorrenza dal 01/12/2001 ;
- VISTO lo stato matricolare civile;

CONSIDERATO che la Sig.ra Chiaracane Maria Gaetana alla data del 14/04/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 66, mesi 00 e giorni 15 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1991 al 14/04/2020	28	10	13
Aspettativa senza assegni da decurtare (D.D.S. n. 3657 del 15/10/03)	- 0	0	2
Totale	28	10	11

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 15/04/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Chiaracane Maria Gaetana nata a [REDACTED] il [REDACTED] - categoria "D" Funzionario Direttivo - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 30 MAR. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

F.to Bologna

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 AD INTERIM
F.to Pio Guida



Originale agli atti d'ufficio